

REGOLAMENTO PRESTAZIONI FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO E WELFARE TERRITORIALE

(in attuazione dell'Accordo del 5 aprile 2019)

Art. I - Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito e welfare contrattuale dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo del 5 aprile 2019 nei limiti delle risorse economiche stanziare dall'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini (in sigla EBC Rimini) a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBC Rimini riguardano i seguenti capitoli:

A. SOSTEGNO AL REDDITO

A1- Contributo per Sospensione Collettiva

A2-Contributo alla stabilizzazione dell'occupazione

B. WELFARE TERRITORIALE

B1- SALUTE: Aspettativa non retribuita, Spese ausili uditivi e Corretto stile di vita

B2- FAMIGLIA: Congedo parentale, Permessi malattia figlio, Centri estivi, Mensa scolastica dei figli, Visite Logopedista e osteopata

B3- TRASPORTI: Parcheggi e Utilizzo mezzi pubblici

B4- CULTURA: Acquisto libri di testo, Tasse Universitarie e Contributo per il conseguimento di laurea triennale o magistrale

C. ALTRE PRESTAZIONI

C1- Contributo per l'acquisto e installazione di impianti di videosorveglianza e/o antirapina,

C2- Interventi per l'attuazione, il miglioramento e l'implementazione dell'accessibilità agli esercizi commerciali

Art II - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

Per lo svolgimento dei compiti inerenti alle prestazioni del "Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale" la Commissione Provinciale Terziario si riunisce di norma in forma ridotta con la seguente composizione:

- per i datori di lavoro, da un componente provinciale di Confcommercio-Imprese per l'Italia;
- per i lavoratori, da un componente provinciale di Filcams-Cgil o Fisascat-Cisl o Uiltucl

I componenti della Commissione ricoprono l'incarico a rotazione secondo il calendario definito. Al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini.

Le domande sono valutate e liquidate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del massimale eventualmente previsto per ogni prestazione.

II.1 Requisiti soggettivi per le aziende

Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito, Welfare Territoriale e Altre prestazioni è necessario che le aziende siano associate all'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL, abbiano omesso di versare il contributo all'Ente e corrisposto direttamente ai dipendenti la quota EDR, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste a

fronte dell'iscrizione all'Ente e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 24 mesi precedenti all'iscrizione.

In tal caso, le aziende dovranno presentare all'Ente:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva;
- copia del cedolino riepilogativo (mensile o annuale) o dei DM10 e UNIEMENS relativi ai 24 mesi oggetto del versamento in file formato pdf.

II.2. Requisiti soggettivi per i lavoratori


Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale, capitoli A e B, i lavoratori devono avere un'anzianità di servizio, continuativa presso la stessa azienda, non inferiore a 3 mesi. Gli interventi si applicano anche agli apprendisti con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

II.3. Requisiti oggettivi

Per beneficiare dell'intervento contributo per sospensione collettiva in presenza o in assenza di ammortizzatore sociale e riduzione dell'attività lavorativa in presenza di ammortizzatore sociale, deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'intesa istitutiva del "Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale".

In tale accordo, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- I motivi;
- i nominativi dei lavoratori interessati alla riduzione di orario di lavoro;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.



Art. III - Modalità di presentazione delle domande


Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Provinciale Terziario che redige apposito verbale di approvazione previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo del 5 aprile 2019 nonché dal presente Regolamento.

In particolare, la Commissione, coadiuvata dalla Segreteria EBC Rimini:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili assegnati, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBC la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte in ordine di arrivo e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso di esaurimento fondi ne sarà data tempestiva notizia sul sito www.ebcimini.it



Ogni domanda, completa dei documenti richiesti, dovrà pervenire presso gli uffici entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla data di dichiarazione di fine lavori, ad eccezione delle richieste contributo per centri estivi, che dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno in corso e dell'acquisto libri di testo che dovrà pervenire entro il 30 novembre dell'anno in corso

Il richiedente che intenda presentare richiesta di riesame al provvedimento di liquidazione adottato o di mancata liquidazione, può inoltrare, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del contributo ovvero dal ricevimento del rigetto, istanza con la consueta modalità e deve allegare dettagliata documentazione probante o comunque utile al riesame, in ordine al quale l'Ente Bilaterale si riserva le eventuali determinazioni del caso.

Resta invariato quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento della Commissione Provinciale Terziario e dalla Sezione A e Sezione B dell'Accordo del 20 dicembre 2012.



Art IV - Interventi di sostegno al reddito

1.1) Contributo per sospensione collettiva

Le aziende fino a 5 dipendenti che non possano accedere ad alcun tipo di ammortizzatore sociale INPS, in caso di crisi/eventi che determinano una diminuzione dell'attività produttiva, potranno prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 10 ore (riproporzionate per i part-time comunque nel rispetto dei minimi orari previsti dal CCNL) per massimo 12 mesi oppure optare per una sospensione a zero ore per massimo 6 mesi. In questi casi EBC riconoscerà un contributo pari a 6 euro lordi all'ora come massimo per la riduzione d'orario, ed un contributo di 500 euro lordi per la sospensione a zero ore.

La riduzione di orario può essere al massimo di 520 ore pro capite (riproporzionato per i part-time) nell'arco di 24 mesi.

L'accesso a questa prestazione è riconosciuto esclusivamente per un massimo di 24 mesi nel quadriennio mobile e subordinata ad un preventivo accordo sindacale collettivo che delinea precisamente il perimetro quantitativo e temporale della riduzione oraria, nonché eventuali clausole ritenute necessarie dalle parti.

Sarà altresì necessario il consenso formale del lavoratore alla riduzione oraria utile all'accesso alla prestazione.

Si precisa che l'importo integrativo sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori. Affinché l'Ente Bilaterale possa corrispondere il contributo di cui al presente articolo, è necessario che l'azienda inserisca tali voci nel Libro Unico del Lavoro e le evidenzi separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria. L'Ente Bilaterale restituirà all'azienda, tramite bonifico bancario, il contributo anticipato.



Tale adempimento solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. L'Ente si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi indennizzati e ferie sono incompatibili con le prestazioni a carico dell'Ente.

1.2) Contributo alla stabilizzazione dell'occupazione

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, al fine di favorire la stabile occupazione, in caso di stabilizzazione in corso d'anno di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, durato almeno 6 mesi, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, all'impresa aderente ad EBC verrà riconosciuto un contributo di 1.500,00 euro una tantum che sarà erogato trascorsi 24 mesi dalla data di stabilizzazione. Qualora il rapporto di lavoro stabilizzato dovesse interrompersi prima dei 24 mesi, l'azienda perderà il diritto ad usufruire del contributo stesso. La provvidenza verrà corrisposta all'impresa datrice in un'unica soluzione al termine dei 24 mesi previa presentazione e verifica dell'ultima busta paga attestante la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato. Per i rapporti di lavoro part-time il contributo di euro 1.500 verrà riproporzionato in base alla percentuale dello stesso contratto a tempo parziale.

A titolo di esempio, le domande di contributo per stabilizzazione in corso d'anno presentate nel 2021, cioè a inizio rapporto stabilizzato, saranno liquidate nel 2023 purché i rapporti di lavoro stabilizzati nel 2021 siano durati almeno 24 mesi.



Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;
- lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
- scheda anagrafica del lavoratore rilasciata dal Centro per l'impiego (C2 aggiornato);

Nel caso di cessione o affitto di ramo d'azienda il contributo sarà riconosciuto all'azienda che ha presentato richiesta di stabilizzazione in corso d'anno.

Ogni azienda può presentare ogni anno la richiesta per massimo due rapporti di lavoro stabilizzati.

Le parti di comune accordo decidono di incontrarsi annualmente per verificare l'effettiva disponibilità di risorse da destinare a tale misura.

Art V - Interventi di Welfare Territoriale

SALUTE

2.1) Fruizione periodi di aspettativa non retribuita

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo che sarà valutato in ordine di arrivo e in presenza di risorse disponibili, da inviarsi entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, da recapitare mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro ai sensi degli artt. 169, 172, 175, 192, 194 del CCNL T.D.S.;
- copia delle buste paga relative all'aspettativa non retribuita da Inps o Azienda.
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

2.2) Spese ausili uditivi

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021 il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.

La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito o dell'acquisto;
- Certificati medici che identificano la patologia per la quale si richiede il contributo;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 5 aprile 2019 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno. Sono escluse le prestazioni derivanti da infortunio. Sono escluse le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale e/o dai fondi sanitari integrativi previsti dal CCNL applicato.

2.3) Corretto stile di vita

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.

Al lavoratore che si rivolga ad un nutrizionista o medico dietologo per avere consulenza e assistenza in ordine ad un corretto stile alimentare, verrà erogato un contributo sul costo sostenuto fino ad un massimo di 200,00 euro.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 5 aprile 2019 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno.

Inoltre, al lavoratore che effettua un'iscrizione a corsi di attività sportiva di una durata non inferiore a tre mesi continuativi verrà erogato un contributo sul costo sostenuto fino ad un massimo di 200,00 euro. Se l'attività sportiva si svolge ad ingressi deve essere indicato almeno 1 ingresso a settimana per una durata continuativa di almeno 12 settimane.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito o dell'acquisto intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

La Commissione valuta le ricevute di pagamento dell'anno in corso.

FAMIGLIA

2.4) Congedo parentale

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo che sarà valutato in ordine di arrivo e in presenza di risorse disponibili, da inviarsi entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, da recapitare mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di congedo parentale inoltrata all'INPS;
- copia delle buste paga relative al periodo di congedo non retribuito.
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.



2.5) Permessi malattia del figlio

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo che sarà valutato in ordine di arrivo e in presenza di risorse disponibili, da inviarsi entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, da recapitare mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dei certificati medici inoltrati al datore di lavoro indicanti la sola prognosi della malattia del bambino;
- copia delle buste paga dei periodi in cui risultino fruite le giornate di permesso per malattia.
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

2.6) Centri estivi

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; per ottenere il contributo il lavoratore deve fare richiesta all'Ente mediante apposita modulistica entro il 30 ottobre dell'anno in corso e recapitata mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (munite di timbro della struttura o della società emittente);
- report delle effettive frequenze del bambino, rilasciato dalla struttura o autocertificato dal richiedente.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dal presente Regolamento e richiedibile fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.

2.7) Mensa scolastica dei figli

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro il 10 gennaio dell'anno successivo recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento

La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 5 aprile 2019 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno per massimo due figli.

2.8) contributo per visite logopedista e/o osteopatia

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore per se stesso e/o per i propri figli, presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro il 10 gennaio dell'anno successivo recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.

La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito;
- stato di famiglia, nel caso in cui si chiedi la prestazione per il figlio;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;
- prescrizione del pediatra/medico di famiglia datata non oltre 6 mesi antecedenti alla data del trattamento.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute, fino a un massimo di 100 euro annui per visite dal logopedista e fino a un massimo di 100 euro annui per visite di osteopatia. Sono escluse le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale, dall'Inail e/o dai fondi sanitari integrativi previsti dal CCNL applicato.

TRASPORTI


2.9) Parcheggi

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021, il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro il 10 gennaio dell'anno successivo-recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento

La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;



2.10) Utilizzo mezzi pubblici


Con decorrenza dal 1 gennaio 2021, il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro il 10 gennaio dell'anno successivo-recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.

La domanda deve essere recapitata mediante raccomandata a.r., area riservata, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 5 aprile 2019 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno



CULTURA

2.11) Acquisti libri di testo

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore per se stesso e/o per i propri figli, presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro il 30 novembre dell'anno in corso-recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.


E' riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università. A tal fine l'Ente potrà stipulare apposite convenzioni con librerie del territorio.

Per la frequenza del corso di Laurea triennale il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga che precede la richiesta;
- Ricevute di pagamento dei libri di testo;
- Autocertificazione attestante l'iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell'obbligo);
- Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori);
- Attestato di iscrizione all'Università o copia di attestazione di pagamento della tassa (per i libri universitari);
- Elenco dei libri di testo prodotto dalla scuola/facoltà
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro

Il contributo è richiedibile una volta all'anno per massimo due figli.



2.12) Tasse Universitarie

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore per se stesso presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo entro il 10 gennaio dell'anno successivo-recante la totalità delle prestazioni effettuate durante l'anno di riferimento.

E' istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università o a Master Universitari, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la tassa di iscrizione annuale pari a 300 euro.

Il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la frequenza del lavoratore studente al corso di Laurea triennale o di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.

Il contributo compete ai soggetti titolari di un ISEE fino al limite di 30.000 euro e qualora la specifica università non preveda un rimborso.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga che precede la richiesta;
- Ricevuta di pagamento delle tasse universitarie, riferita all'intero Anno Accademico (se il pagamento è frazionato, presentare tutte le ricevute).



2.13) Contributo per il conseguimento di laurea triennale o magistrale

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021; il lavoratore per se stesso e/o per i propri figli che abbiano conseguito in corso di studi, la laurea triennale o magistrale con punteggio pari a 110 e lode, presenterà domanda all'Ente mediante apposito modulo.



Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga del lavoratore;
- stato di famiglia, nel caso in cui si chiedi la prestazione per laurea del figlio/a;
- certificazione dell'università sul punteggio di laurea ottenuto, anno di immatricolazione ed esami sostenuti con voto;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

La Commissione Provinciale del Terziario riceve le richieste di accesso alla prestazione entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla data del conseguimento della laurea.

Sarà effettuata una graduatoria secondo i seguenti criteri: sarà data precedenza alle domande con minor reddito da dimostrare con attestazione ISEE secondo le seguenti fasce:

1° Fascia fino € 15.333,33

2° Fascia da € 15.333,34 a € 16.866,66

3° Fascia da € 16.866,67 a € 19.152,97

4° Fascia da € 19.152,98 a € 23.000,00

5° Fascia oltre € 23.000,00

A parità di fascia di reddito come specificato al punto precedente, sarà valutata la media ponderata dei voti ottenuti durante il percorso formativo e sarà data la precedenza alla media più alta.

Saranno liquidate le prime 10 domande in ordine di graduatoria, pervenute tramite PEC all'indirizzo ebcrimini@pec.it o consegnate a mano presso la segreteria EBC di Viale Italia 9/11 Rimini. Ogni borsa di studio ha il valore di 500 euro lordi.

Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 5 aprile 2019 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile una volta all'anno



ALTRE PRESTAZIONI

2.14) Contributo per l'acquisto e installazione di impianti di videosorveglianza e/o antirapina



Per accedere al contributo di cui all'articolo precedente le aziende devono presentare specifica istanza alla Commissione Provinciale del Terziario utilizzando il modulo "Contributo per installazione impianto di videosorveglianza e/o antirapina" che sarà redatto su apposita modulistica predisposta dall'Ente Bilaterale e reperibile nel sito www.ebcrimini.it.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) autorizzazione all'installazione rilasciata da ITL o accordo sindacale;
- 2) documenti di spesa quietanzati relativi all'acquisto dell'impianto e all'installazione con data compresa dal 1 gennaio al 31 dicembre.

L'istanza, completa dei documenti richiesti in allegato, dovrà pervenire presso gli uffici entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla data di dichiarazione di fine lavori. Ad ogni richiesta viene assegnato un numero di protocollo progressivo in ordine cronologico.

La Commissione Provinciale Terziario provvederà a valutare il possesso dei requisiti di cui sopra e il rispetto delle procedure previste rilasciando il proprio parere; in caso positivo autorizzerà la liquidazione del contributo del Fondo Imprese EBC in ordine di graduatoria. La Commissione Provinciale Terziario in caso di diniego della richiesta provvederà a fornirne motivazione.



Ogni richiesta idonea potrà ricevere al massimo il contributo del 50% del costo sostenuto fino a un massimo di €1.500,00.

La liquidazione della prestazione viene effettuata in ordine di graduatoria con i seguenti criteri: sarà data precedenza alle aziende con punteggio maggiore basato sull'anzianità di adesione all'Ente Bilaterale.

Per il calcolo dell'anzianità di adesione, si deve tener conto partendo dall'anno 2010, del seguente rapporto: anni di adesione all'EBC su anni di apertura dell'azienda.


In subordine, sarà data precedenza alle aziende che abbiano già subito eventi criminosi, documentati da denunce alle Forze dell'Ordine.

In subordine, sarà data precedenza alle aziende appartenenti alle categorie a rischio (tabaccherie, gioiellerie, distributori di carburanti).

In subordine, sarà data precedenza alle aziende che installano sistemi di videosorveglianza integrati con le centrali operative della Questura.

In subordine, a parità di requisiti sopra esposti, sarà data precedenza alle aziende che oltre ad applicare integralmente il CCNL T.D.S. applicano ai propri dipendenti un contratto integrativo aziendale sottoscritto con le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilucis Uil e che prevede trattamenti di miglior favore rispetto al CCNL, oppure applicano ai propri dipendenti politiche di conciliazione tempi di vita lavoro.

In subordine, a parità dei requisiti di cui sopra, sarà data precedenza alle aziende che abbiano sottoscritto apposito accordo sindacale aziendale per l'installazione del sistema di videosorveglianza.



2.15) Interventi per l'attuazione, il miglioramento e l'implementazione dell'accessibilità agli esercizi commerciali

In caso di interventi *ex novo*, di ristrutturazioni o altro tipo di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte di un'azienda, per attuare, migliorare e implementare l'accessibilità nelle aree pubbliche degli esercizi commerciali, anche al fine di rimuovere eventuali barriere architettoniche ovvero con il solo fine di agevolarne l'accessibilità ad ogni soggetto (dipendente, fornitore, avventore, ecc.), sarà riconosciuto un contributo *una tantum* di un importo che sarà definito in apposito accordo tra le parti.

Per tale prestazione, considerato il carattere innovativo e sperimentale, le parti convengono di redigere contestualmente un apposito bando per la partecipazione delle imprese e relativo regolamento.



Art. VI - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa a mani oppure mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, area riservata.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBC Rimini della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica-Provinciale del Terziario, al termine dell'esame, attesta quanto sopra con apposito verbale di approvazione. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBC ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

I contributi di cui al capitolo B (Interventi di Welfare Territoriale) del presente Regolamento non potranno superare l'importo annuo complessivo di 500,00 euro a lavoratore.

Rimini, 28 maggio 2021



Sommario

Art. I - Aspetti generali	1
Art II - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni.....	1
II.1 Requisiti soggettivi per le aziende.....	1
II.2. Requisiti soggettivi per i lavoratori.....	2
II.3. Requisiti oggettivi	2
Art. III - Modalità di presentazione delle domande	2
Art IV - Interventi di sostegno al reddito.....	3
1.1) Contributo per sospensione collettiva	3
1.2) Contributo alla stabilizzazione dell' occupazione.....	3
Art V - Interventi di Welfare Territoriale	4
SALUTE.....	4
2.1) Fruizione periodi di aspettativa non retribuita	4
2.2) Spese ausili uditivi	4
2.3) Corretto stile di vita.....	5
FAMIGLIA.....	5
2.4) Congedo parentale	5
2.5) Permessi malattia del figlio	6
2.6) Centri estivi.....	6
2.7) Mensa scolastica del figli.....	6
2.8) contributo per visite logopedista e/o osteopata.....	7
TRASPORTI.....	7
2.9) Parcheggi.....	7
2.10) Utilizzo mezzi pubblici	7
CULTURA.....	8
2.11) Acquisto libri di testo.....	8
2.12) Tasse Universitarie	8
2.13) Contributo per il conseguimento di laurea triennale o magistrale	8
ALTRE PRESTAZIONI.....	9
2.14) Contributo per l'acquisto e Installazione di impianti di videosorveglianza e/o antirapina	9
2.15) Interventi per l'attuazione, il miglioramento e l'implementazione dell'accessibilità agli esercizi commerciali	10
Art. VI - Norma generale	10



